

parte di questi quaranti giorni; e così questo lasso di tempo che si concede ai negozianti per fare le loro dichiarazioni si troverà soverchiamente ristretto; parmi quindi che sarebbe forse più opportuno lo stabilire che questo termine sarà fissato dal regolamento; oppure si potrebbe estendere questo termine da 40 o 60 giorni, siccome io propongo di fare.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

MALAN. Non intendo oppormi a questa maggior dilazione, ma voglio esternare un dubbio che mi torna alla mente leggendo il 5° alinea.

Converrebbe sapere se quelle manifatture le quali hanno la loro sede in luoghi lontani dalla capitale, e debbono quindi tenere case succursali nella capitale per lo smercio dei loro prodotti, si considereranno separatamente la fabbrica e la succursale, oppure si riterranno al cospetto della legge come una sola casa di commercio.

Quest'articolo mi pare concepito in modo alquanto dubbio, e credo che se ne dovrebbe modificare la redazione per maggior chiarezza.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Se la casa e la fabbrica corrono sotto la stessa ditta, e i benefici dell'una e dell'altra vengono accomunati, non vi sarà luogo che ad una sola dichiarazione.

Se invece la fabbrica e la casa succursale o filiale sono divise d'interessi e di ditta, quantunque abbiano delle relazioni, dovranno fare due dichiarazioni.

MALAN. Non intendo muovere ulteriori difficoltà, bramando io soltanto che la cosa sia chiaramente intesa, perchè tutte le fabbriche di panni, di vetri, e la maggior parte delle filature di cotone, le quali tutte si trovano disseminate nelle provincie hanno una casa in Torino per vendere i loro prodotti.

Ora trovo necessario che sia ben spiegato se queste due case avranno ad essere considerate come una casa sola.

FARINA PAOLO, relatore. Io credo che l'articolo sia abbastanza chiaro.

« La dichiarazione si deve fare nel luogo del domicilio e si deve fare la dichiarazione da ogni negozio, bottega, magazzino o stabilimento qualsiasi. »

Dunque, deve contenersi nella dichiarazione che si fa ed il luogo del domicilio e l'indicazione di tutti gli stabilimenti che i negozianti hanno anche altrove: almeno questo è il senso chiaro che emerge da quest'articolo.

MALAN. Domicilii ordinariamente ve ne sono due, mentre vi ha chi dirige la manifattura e chi regge le case nelle città. Io non faccio che sollevare questo dubbio, onde sia bene intesa la cosa.

FARINA PAOLO, relatore. Io osservo che quando si tratta di case di commercio, esse non hanno mai altro domicilio che quello portato dal Codice civile a termini del quale non se ne può avere due.

CHARLE. Pregherei il signor relatore a darmi la ragione della differenza che rilevo tra la prima parte dell'articolo 21 e il primo alinea. Si dice che tutti gli esercenti professioni, industrie, arti e commercio, dovranno essere tassati in ragione dei loro guadagni di tre anni immediatamente precedenti, e nel primo alinea, dove si parla delle società commerciali, si dice che basterà che indichino nella consegna i benefici percepiti nell'anno precedente.

Mantenendo questa disposizione vi potrebbe essere ingiustizia aggravando troppo le società commerciali, come vi po-

trebbe essere ingiustizia non tassandole sufficientemente. Suppongasì, per esempio, che una società anonima abbia nell'ultimo anno guadagnato mille, e nei due precedenti ventimila; se sarà tassata in ragione di lire mille, beneficio realizzato nell'ultimo anno del triennio, pagherà due terzi di meno di quanto pagherebbero gli altri commercianti che si trovassero in egual condizione.

E viceversa; se nell'ultimo anno del triennio avesse guadagnato ventimila, e nei due precedenti solo mille, sarebbe la società gravata di troppo imponendola in ragione di lire ventimila.

Mi pare quindi che giustizia vorrebbe si tenesse la stessa norma per consegnare i guadagni tanto delle società commerciali che degli altri commercianti ed industriali, che cioè si consegnassero i benefici realizzati nei tre anni precedenti dalle società esistenti da tre anni.

FARINA PAOLO, relatore. Faccio osservare all'onorevole preopinante che le società anonime di commercio sono già state tassate per un articolo che abbiamo votato or ora, cioè l'ottavo, in ragione del 2 per cento di quello che hanno guadagnato l'anno precedente; quindi relativamente ad esse resta inutile di dire quello che hanno guadagnato nel triennio precedente, perchè la tassazione delle società anonime si fa ciascun anno basandola sul riparto dei benefici dell'anno antecedente; questo è quello che ha stabilito l'articolo ottavo.

Qui però è vero che si è fatta un'omissione, perchè si è detto in genere: *le società commerciali*; invece bisognava dire: *le società anonime*, per uniformarsi alla disposizione dell'articolo ottavo, e non comprendere le società in accomandita e quelle in partecipazione tassate con altre norme.

CHARLE. Mi rincresce di non avere fatto attenzione quando si è votato l'articolo 8 a cui si riferiva l'onorevole relatore. Ma la troppa precipitazione con cui si procede nella votazione degli articoli in questa tornata, può in qualche modo giustificarmi se lasciai trascorrere senza le opportune osservazioni l'articolo 8.

Del resto, nessuna ragione fu detta per cui si avessero a porre in una condizione diversa le società commerciali dalle altre, e mi duole di non essere più in tempo a fare scomparire quest'ingiusta differenza.

FARINA PAOLO, relatore. Faccio poi osservare che vi fu discussione e contestazione sopra quest'articolo ottavo.

L'onorevole deputato Torelli ha mosse a tal proposito alcune obiezioni a cui io ho risposto; mi pare quindi che non vi sia stata una soverchia precipitazione, come ha asserito l'onorevole preopinante.

Io quindi sostengo l'articolo attuale come conseguenza dell'articolo 8, con che si dica: *società anonime*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21 colla variazione proposta dal signor relatore e colla correzione che venne testè accennata.

(La Camera approva.)

« Art. 22. Le merci esposte in vendita da un individuo non munito di patente, ovvero del duplicato di essa, di cui fa cenno l'articolo 19, saranno sequestrate a spese del venditore, ed il prodotto della loro vendita andrà in pagamento delle spese del procedimento, della multa indicata nell'articolo antecedente, e della tassa alla quale il contravventore dovesse andare soggetto, salvo che nel termine di giorni otto dal giorno del sequestro presenti i sovraindicati documenti, aventi data anteriore all'epoca del sequestro, nel qual caso gli verranno restituite le merci contro il solo rimborso delle spese di custodia delle merci sequestrate. »

FARINA PAOLO, relatore. L'onorevole deputato Bona-